



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2007
(OR. en)**

11604/07

**ANTIDUMPING 48
COMER 123
ASIE 52**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

REGOLAMENTO (CE) n./2007 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"),

visto l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan².

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 695/2006 del Consiglio (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14).

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 397/2004 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1%.
- (2) Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 con il regolamento (CE) n. 695/2006 e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0% e l'8,5%. Dato l'ampio numero dei produttori esportatori che hanno collaborato è stato selezionato un campione.
- (3) Alle società comprese nel campione nel corso dell'inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8%. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,5%.
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società non inserite nel campione che hanno collaborato (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori).

B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (5) Diciotto società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (6) È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio. Per ogni richiedente si è verificato che:
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non abbia esportato nella Comunità il prodotto descritto nel considerando 1;
 - non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure istituite da tale regolamento; e
 - abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.
- (7) A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra.
- (8) Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, l'aliquota di dazio del 5,8% accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato.

C. RISULTATI

SOCIETÀ CHE HANNO PRESENTATO RISPOSTE INCOMPLETE

- (9) Otto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
- (10) Tre società pachistane che non hanno risposto interamente al questionario non hanno risposto alle richieste di ulteriori chiarimenti. Non è stato pertanto possibile analizzare le risposte di tali società né verificare se queste ultime soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio. Di conseguenza le loro richieste non sono state accolte. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

SOCIETÀ CHE HANNO PRESENTATO RISPOSTE COMPLETE

- (11) Per quattro produttori esportatori pachistani l'esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio. A questi quattro produttori esportatori può quindi essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento citato, l'aliquota di dazio accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato (ovvero 5,8%) e il loro nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori che figura nell'allegato di tale regolamento.

- (12) Una società pachistana non ha potuto dimostrare di aver esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta (PI) né di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità. Dopo il PI tale società aveva esportato prodotti che essa sostiene essere corrispondenti al prodotto in esame, ma senza averli dichiarati come prodotto in esame classificato ai codici NC elencati al considerando 1. Tale società è stata invitata a presentare ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione che la partita corrispondeva realmente al prodotto in esame. Non sono stati forniti elementi di prova supplementari. La società è stata informata del fatto che in assenza di ulteriori elementi di prova la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Non è stato quindi possibile stabilire con certezza se la società abbia esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta.
- (13) Una società pachistana non è stata in grado di presentare elementi di prova sufficienti a sostegno della sua affermazione di non aver esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale. La società non ha fornito prove dettagliate della propria attività di vendita prima e durante il PI, nonostante le ripetute richieste al riguardo formulate ai fini della presente inchiesta. È stato quindi impossibile stabilire se tale società sia un nuovo esportatore a norma della prima condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

- (14) Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame. Tale richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò la sua richiesta non ha potuto essere considerata ulteriormente. La società è stata informata della decisione di respingere la richiesta e non ha formulato alcuna osservazione.
- (15) Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In seguito a tale comunicazione diversi richiedenti hanno sostenuto di non aver risposto alle lettere e alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione in quanto non avevano ricevuto tale corrispondenza, oppure a causa di problemi organizzativi interni nel trattare tali richieste. Dopo aver nuovamente verificato la corrispondenza si è giunti alla conclusione che tali argomentazioni erano infondate. Inoltre, la mancata collaborazione di una società non può essere giustificata con problemi di organizzazione interna. Una società ha domandato che le proprie richieste fossero riesaminate. Tale società non ha presentato alcuna motivazione né informazioni supplementari tali da comportare una modifica delle conclusioni. Nessuna delle società interessate ha dimostrato di essersi conformata ai criteri pertinenti. Pertanto le loro richieste non sono state accolte.

D. CONCLUSIONE

- (16) Alla luce dei risultati di cui al precedente considerando 11 quattro produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio e applicare nei loro riguardi un'aliquota di dazio del 5,8%. Le richieste presentate dai rimanenti 14 produttori esportatori vanno respinte per le ragioni sopra illustrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio è sostituito dal seguente:

Ragione sociale	Indirizzo
A.B. Exports (PVT) Ltd	Off. No 6, Ground Floor, Business Center, New Civil Lines, Faisalabad
A.S.T. (PVT) Limited	Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No 3, Phase V Extension, D.H. Authority, Karachi
Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd	P-214 Muslim Town #1, Sarghoda Road, Faisalabad
Adil Waheed Garments	66-Zubair Colony, Jaranwala Road, Faisalabad
Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd	LA 7/1-7, Block 22 F.B. Area, Karachi
Al Musawar Textile (PVT) Ltd	Atlas Street, Maqbool Road, Faisalabad
M/S Al-Ghani International	202 Bhaiwala, Ghona Road, Faisalabad
Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd	3rd floor, K.D.L.B. Building, 58-West Wharf Road, Karachi
Al-Latif	W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area, Karachi-75950
Al-Noor Processing & Textile Mills	Sargodha Road, Near Bava Chak, Faisalabad
Al-Raheem Textile	F/40, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi
Ameer Enterprises	3rd floor, Bismillah Centre, Street No 2, Karkhana Bazar, Yanr Market, Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd	D-14/B, S.I.T.E., Karachi
Amtex (Private) Limited	1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road, Faisalabad
Anjum Textile Mills (PVT) Ltd	Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road, Faisalabad
Apex Corporation	1-19, Arkay Square, PO Box 13373, Karachi
M/S Arif Textiles Private Limited	Karim Bibi Street, Bawa Chak, Sargodah Road Faisalabad
Arshad Corporation	1088/2, Jail Road Faisalabad 38000
Arzoo Textile Mills Ltd	2.6 km, Jaranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad
Asia Textile Mills	D-156, S.I.T.E. Avenue, Karachi
Aziz Sons	D21/Karach, S.I.T.E., Karachi-75700
B.I.L. Exporters	15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area, Karachi
Baak Industries	P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital, Faisalabad
Be Be Jan Pakistan Limited	Square No 7, Chak No 204/R.B., Faisalabad
Bela Textiles Ltd	A-29/A, S.I.T.E., Karachi
Bismillah Fabrics (PVT) Ltd	3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala, Faisalabad
Bismillah Textiles (PVT) Ltd	1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad
Classic Enterprises	B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi
M/S Club Textile	Sargodha Road, Ali Block Faisalabad
Cotton Arts (PVT) Ltd	613/1, Dagrwaan Road, Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd	11, Timber Pond, Keamari Road, Karachi-75620
Dawood Exports PVT Ltd	PO Box 532, Sarghoda Road, Faisalabad
Decent Textiles	P-1271, Abdullahpur, West Canal Road, Faisalabad
En Em Fabrics (Pvt) Ltd	10th Km, Sarghoda Road, Faisalabad
En Em Industries Ltd	10th Km, Sargodha Road, Faisalabad
Enn Eff Exports	4th floor, Business Centre, New Civil Lines, Faisalabad
Faisal Industries	Office 205, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi
Fashion Knit Industries	5-Business Centre, Ground Floor, Mumtaz Hassan Road, Karachi
Fateh Textile Mills Limited	PO Box No 69, Hali Road, S.I.T.E., Hyderabad
Gerpak Textile (PVT) Ltd	317 Clifton Centre, Schon Circle, Kehkashan Clifton, Karachi
Gohar Textile mills	208 Chak Road, Zia Town, Faisalabad
H.A. Industries (PVT) Ltd	10 KM, Jaranwala Road, Faisalabad
Haroon Fabrics (Private) Limited	P-121, Rafique Colony, Jail Road, Faisalabad
Hay's (PVT) Limited	A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E., Karachi-75700
M/S Home Furnishings Limited	Plot No 1, 2, 10, 11, Sector IX-B., Karachi Export Processing Zone, Karachi
Homecare Textiles	D-115, S.I.T.E., Karachi
Husein Industries Ltd	HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi
Ideal International	A-63/A, SIND Industrial Trading Estate, Karachi-75700

J.K. Sons Private Limited	3-1/A, Peoples Colony Jaranwala Road Faisalabad
Jaquard Weavers	811 Mahmoodabad Colony, Multan
Kam International	F-152, S.I.T.E., Karachi
Kamal Spinning Mills	4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad
Kausar Processing Industries (PVT) Ltd	P-61 Gole Chiniot Bazar, Faisalabad
Kausar Textile Industries (PVT) Ltd	Maqbool Road, Faisalabad
Khizra Textiles International	P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market, Gol Chiniot Bazar, Faisalabad-38000
Kohinoor Textile Mills Limited	Peshawar Road, Rawalpindi
Latif International (PVT) Ltd	Street No 1, Abdullahpur, Faisalabad
Liberty Mills Limited	A/51-A, S.I.T.E., Karachi
M/s M.K. SONS Pvt Limited	2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road, Faisalabad
MSC Textiles (PVT) Ltd	P-19, 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad
Mughanum (PVT) Ltd	P-162, Circular Road, Faisalabad
Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd	D-14/A, Bada Board, S.I.T.E., Karachi
Naseem Fabrics	Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex, Bilal Road, Civil Lines, Faisalabad
Nawaz Associates	87 D/1 Main Boulevard Gulberg III, Lahore
Nazir Industries	Suite 3, 7th floor, Textile Plaza, M.A. Jinnah Road, Karachi-74000
Niagara Mills (PVT) Ltd	Kashmir Road, Nishatabad, Faisalabad

Nina Industries Limited	A-29/A, S.I.T.E., Karachi
Nishitex Enterprises	P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza., 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad
Parsons Industries (PVT) Ltd	E-53 S.I.T.E., Karachi
Popular Fabrics (PVT) Limited	Plot 115, Landhi Industrial Area, Karachi
Rainbow Industries	810/A, Khanewal Road, Multan
Rehman International	P-2, Al Rehman House, Ghulam Rasool Nagar Main Road, Sarfraiz Colony, Faisalabad
Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd	Sadaqat Street, Sarghoda Road, Faisalabad
Sadiq Siddique Co.	170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road, Karachi
Sakina Exports International	#313, Dada Chambers, M.A. Jinnah Road, Karachi-74000
Samira Fabrics (PVT) Ltd	401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, Karachi
Sapphire Textile Mills Limited	313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I., Chundrigar Road, Karachi
Shahzad Siddique (PVT) Ltd	4,5 KM, Khurainwala Jaranwala Road, Faisalabad
Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd	Yousaf Chowk, Sarghoda Road, Faisalabad
Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd	PO Box 265, Satiana Road, Faisalabad
Shercotex	39/c, Peoples Colony, Faisalabad
Sitara Textile Industries Limited	6- K.M., Sargodha Road, Faisalabad
South Asian Textile Inds.	Street No 3, Hamedabad Colony, Vehari Road, Multan
Sweety Textiles Pvt Ltd	P-237, 2nd floor, Hassan Arcade Montgomery Bazar, Faisalabad

Tex-Arts	P-22, 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad
The Crescent Textile Mills Ltd	Sargodha Road, Faisalabad
Towellers Limited	WSA 30-31, Block 1, Federal B, Karachi
Union Exports (PVT) Limited	D-204/A, S.I.T.E., Karachi-75700
United Finishing Mills Ltd	2nd floor, Regency Arcade, The Mall, Faisalabad
United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd	PO Box 194, Maqbool Road, Faisalabad
Wintex Exports PVT Ltd	P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony, Faisalabad
Zafar Fabrics (PVT) Limited	Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road, Faisalabad
Zamzam Weaving and Processing Mills	Bazar 1, Razabad, Faisalabad
ZIS Textiles Private Limited	3Km Shekhupaura Road Khurrianwala Faisalabad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente
